



COMUNE DI OLBIA

**Settore promozione della Cultura dello Sport del Turismo e dell'Istruzione
Servizio Cultura e Sport**

CAPITOLATO SPECIALE

SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELLA DIRETTA TELEVISIVA DELLA CELEBRAZIONE COMMEMORATIVA DELLA DEPOSIZIONE DI CRISTO IN OCCASIONE DEL VENERDÌ SANTO, DENOMINATA 'S'ISCRAVAMENTU', PRESSO LA CHIESA PARROCCHIALE DI SAN PAOLO APOSTOLO A OLBIA

Articolo 1 – Oggetto.

Il presente capitolato disciplina il servizio di realizzazione della diretta sull'emittente televisiva Videolina della celebrazione commemorativa che si svolge in occasione del Venerdì Santo, relativa al rito della deposizione di Cristo, denominato "S'Ispravamentu", realizzato dalla Confraternita di Santa Croce di Olbia.

Articolo 2 – Luogo e tempi di svolgimento.

Il servizio in oggetto dovrà svolgersi presso la Chiesa Parrocchiale di San Paolo Apostolo, sita in Piazza Civita n. 3, a Olbia.

La ripresa televisiva dovrà avere una durata indicativa di circa un'ora, con inizio previsto alle ore 21.00. L'orario e le modalità operative di svolgimento del servizio dovranno essere definiti nel rispetto delle indicazioni organizzative e liturgiche che saranno fornite dalla Confraternita della Santa Croce e dal Parroco pro tempore della Chiesa presso cui si svolge la celebrazione.

L'operatore affidatario dovrà pertanto organizzare le attività di ripresa e la presenza della troupe in modo tale da garantire la copertura integrale della celebrazione, assicurando il corretto svolgimento della diretta televisiva e il pieno rispetto del carattere religioso, commemorativo e solenne dell'evento.

Articolo 3 – Modalità di svolgimento.

Prima dello svolgimento la diretta televisiva in argomento, l'operatore economico affidatario dovrà interfacciarsi con il referente della Confraternita di Santa Croce, il cui nominativo sarà successivamente comunicato dall'Amministrazione comunale, nonché con il Parroco pro tempore della Chiesa presso la quale si svolge la celebrazione, al fine di concordare preventivamente le modalità operative e individuare la/e postazione/i più idonea/e per il posizionamento della troupe incaricata delle riprese.

Tale coordinamento dovrà avvenire nel pieno rispetto delle esigenze organizzative e liturgiche della celebrazione, garantendo al contempo le migliori condizioni tecniche per la realizzazione delle immagini destinate alla trasmissione televisiva.

L'operatore affidatario sarà pertanto tenuto a svolgere le proprie attività in stretta collaborazione con la Confraternita e con il Parroco pro tempore, assicurando che l'installazione delle attrezzature e lo svolgimento delle riprese avvengano in modo discreto, ordinato e rispettoso della natura religiosa e commemorativa dell'evento.

Nel corso della cronaca della diretta televisiva dovrà inoltre essere data adeguata comunicazione del fatto che la realizzazione della diretta è resa possibile grazie al patrocinio del "Comune di Olbia – Assessorato alla Cultura".

Restano a carico del Comune la messa a disposizione dell'energia elettrica necessaria allo svolgimento del servizio, avvalendosi, ove necessario, anche della linea elettrica fornita dalla Chiesa presso la quale si svolge la celebrazione.

Articolo 4 – Consegna della registrazione al termine della diretta televisiva.

Entro il termine di 15 giorni dalla conclusione del servizio, l'operatore economico affidatario dovrà provvedere alla consegna e/o alla trasmissione al Servizio Cultura e Sport di una copia integrale della registrazione della diretta televisiva realizzata.

La registrazione dovrà essere fornita mediante supporto informatico idoneo alla conservazione e alla riproduzione del contenuto audiovisivo e in un formato compatibile e facilmente visualizzabile anche tramite personal computer.

La consegna potrà avvenire mediante supporto digitale fisico oppure tramite modalità di trasferimento elettronico dei file, secondo modalità concordate con il Servizio Cultura e Sport, garantendo in ogni caso la piena fruibilità e qualità della registrazione trasmessa.

Articolo 5 – Contratto.

Il contratto verrà stipulato senza attendere il conseguimento del termine dilatorio di cui all'articolo 18, comma 3, del D.Lgs. 36/2023. Tra il Comune di Olbia e l'Affidatario verrà stipulato un contratto in forma di scrittura privata non autenticata, mediante documento informatico, perfezionato con l'invio a sistema del documento di stipula sottoscritto con firma digitale dal Dirigente competente alla spesa.

Il contratto sarà registrato solo in caso d'uso, a cura e spese della parte interessata, nel termine stabilito dall'Amministrazione comunale e, comunque, entro 30 giorni dall'affidamento.

Art. 6 - Certificato di regolare esecuzione.

Entro 5 giorni dalla data di svolgimento del servizio, la stazione appaltante ove non dovesse ravvisare delle irregolarità nell'esecuzione della prestazione richiesta, provvederà ad inviare all'operatore economico, mediante posta elettronica certificata, il certificato di regolare esecuzione.

Il certificato conterrà i seguenti elementi:

- 1) gli estremi del contratto;
- 2) la descrizione del servizio richiesto;
- 4) la data e il tempo prescritto per l'esecuzione della prestazione;
- 5) le operazioni di verifica eseguite dal soggetto incaricato dall'Amministrazione;
- 6) l'importo totale da pagare all'esecutore;
- 7) la certificazione di regolare esecuzione;
- 8) l'invito ad emettere regolare fattura per le prestazioni eseguite, con le modalità di cui al successivo art. 7.

Nel termine di 5 giorni dal ricevimento del certificato di regolare esecuzione, l'operatore economico, ove non dovesse ravvisare contestazioni e/o eccezioni in merito alle operazioni di verifica della conformità delle prestazioni richieste ed eseguite, dovrà provvedere a restituire alla committente, detto certificato firmato per accettazione; oltre detto termine, l'attestazione di regolare esecuzione si riterrà altrimenti accettata e l'operatore economico non potrà più far valere alcuna eccezione e/o contestazione nei confronti della amministrazione, relativamente a quanto ivi certificato.

Art. 7 - Modalità di pagamento.

Il corrispettivo sarà liquidato dal Comune di Olbia entro giorni 30 (trenta) dalla presentazione di regolare fattura elettronica emessa dall'operatore economico affidatario, previo controllo della regolarità contributiva (DURC).

Il pagamento sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura elettronica, tramite piattaforma SDI, trasmessa al seguente codice univoco ufficio: **WY9DLH**, previa verifica della corretta esecuzione delle prestazioni.

La fattura dovrà contenere i seguenti dati:

- descrizione del servizio;
- numero e data della determinazione di affidamento ed impegno del Dirigente di Settore, che verrà comunicata al momento dell'affidamento;
- numero del CIG, che verrà comunicato al momento dell'affidamento;
- la dicitura "scissione dei pagamenti – art. 17 ter del DPR n. 633/1972".

I pagamenti verranno effettuati, entro i termini di legge decorrenti dalla data di protocollazione della fattura.

In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione dell'Amministrazione. Dalle fatture saranno detratte le eventuali **penalità** applicate.

La fattura dovrà essere intestata al Comune di Olbia – Servizio Cultura e Sport, Via Dante 1, 07026 Olbia – P.I. 00920660909

Il termine di pagamento potrà essere sospeso dall'amministrazione qualora difficoltà tecniche, attribuibili alla piattaforma informatica degli enti previdenziali e non attribuibili all'amministrazione medesima, impediscano l'acquisizione del DURC.

Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale dell'affidatario.

I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un **conto corrente dedicato**, anche non in via esclusiva, acceso presso Banche o Poste Italiane S.p.A. A questo proposito, l'affidatario deve **comunicare** alla stazione appaltante, unitamente alla presentazione della conferma del preventivo presentato, gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

L'appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente affidamento.

Qualora l'operatore economico affidatario non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo

art. 3.

La fattura verrà versata per intero in un'unica soluzione, ove non dovessero essere state comminate ai danni dell'affidatario le penali di cui al successivo art. 11.

Art. 8 – Tutele.

Il Comune, a suo insindacabile giudizio, valutata l'eventuale inosservanza da parte dell'operatore economico affidatario, delle disposizioni contenute nel presente Capitolato, adotterà le opportune azioni dirette alla riduzione del corrispettivo pattuito o qualora già erogato, al recupero delle risorse finanziarie indebitamente percepite, fatto salvo il diritto al risarcimento di ogni eventualmente maggior danno.

Art. 9 – Inadempimenti e Penalità.

In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali o di mancato rispetto delle modalità di svolgimento del servizio previste nel presente Capitolato, l'Amministrazione procederà alla contestazione formale dell'inadempienza mediante comunicazione scritta, contenente la descrizione analitica e motivata delle contestazioni e l'invito a conformarsi alle prescrizioni violate.

L'operatore economico potrà presentare le proprie controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione.

Qualora le giustificazioni rese dall'affidatario non siano ritenute idonee, ovvero nei casi in cui l'**inadempimento non sia suscettibile di sanatoria per la natura della prestazione**, l'Amministrazione potrà procedere, a proprio insindacabile giudizio, all'applicazione delle seguenti penali:

- a) Ritardo nell'avvio della diretta televisiva rispetto all'orario previsto (ore 21:00 o diverso orario concordato con la Confraternita della Santa Croce e con il Parroco pro tempore della Chiesa): penale pari al 5% dell'importo contrattuale, qualora il ritardo sia imputabile all'affidatario;
- b) Interruzione della trasmissione in diretta o grave disservizio tecnico imputabile all'affidatario, tale da compromettere la continuità della ripresa televisiva, anche in caso di mancata predisposizione di adeguati sistemi di backup tecnico: penale pari al 5% dell'importo contrattuale per ogni interruzione superiore a tre minuti;
- c) Mancato rispetto delle modalità organizzative e liturgiche indicate dalla Confraternita della Santa Croce e dal Parroco pro tempore della Chiesa, ovvero effettuazione delle riprese con modalità non discrete o non rispettose della natura religiosa e commemorativa della celebrazione: penale fino al 3% dell'importo contrattuale;
- d) Mancata o inadeguata comunicazione durante la diretta televisiva del patrocinio del Comune di Olbia – Assessorato alla Cultura: penale pari al 3% dell'importo contrattuale;

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP), con apposita nota indirizzata al Dirigente, propone l'applicazione della penale specificandone l'importo.

L'importo complessivo delle penali applicate non potrà in ogni caso superare il 10% dell'importo contrattuale complessivo, fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Nel caso in cui l'importo delle penali applicate superi tale limite, l'Amministrazione potrà procedere alla **risoluzione del contratto** per grave inadempimento, ai sensi della normativa vigente.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica della relativa comunicazione. Decorso inutilmente tale termine, l'Amministrazione potrà procedere al recupero dell'importo mediante compensazione o trattenuta sul corrispettivo della fattura ovvero mediante riduzione dell'importo dovuto per la prestazione eseguita.

L'applicazione delle penali non esonera l'operatore economico dall'adempimento delle obbligazioni contrattuali, né dalle eventuali responsabilità per danni a persone o cose derivanti da cattiva qualità delle prestazioni rese, ivi compreso il danno all'immagine dell'Amministrazione, qualora ne ricorrano i presupposti.

Resta in ogni caso salva la facoltà dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento del maggior danno eventualmente subito.

Art. 10 – Risoluzione.

La Amministrazione comunale può risolvere il contratto, oltre che nei casi contemplati dall'art. 122 del D. Lgs. n. 36/2023, anche nelle ipotesi di seguito elencate.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alle forniture regolarmente eseguiti.

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal Responsabile Unico del Progetto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'affidatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a **5 giorni** lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'Amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione dell'appalto/affidamento;
- mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto/affidamento nei termini stabiliti dal presente Capitolato;
- manifesta incapacità nell'esecuzione della fornitura appaltata/affidamento;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;

- interruzione totale della fornitura verificatasi, senza giustificati motivi, per **3 (tre)** giorni anche non consecutivi nel corso della durata del contratto;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto/affidamento;
- cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto/affidamento;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'affidatario;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto/affidamento, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Art. 11 - Controlli a campione.

Per l'affidamento in oggetto, dato l'importo inferiore a 40.000 euro, l'articolo 52 del Codice prevede che l'operatore economico deve attestare il possesso dei requisiti posseduti con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

L'Ente effettua i controlli a campione, ai sensi dell'art. 52 del codice e dell'art. 71 del dpr.445/2000 su un numero predeterminato di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e DGUE, in rapporto percentuale sul numero complessivo, secondo modalità e parametri imparziali e oggettivi stabili all'art.22 del regolamento comunale per l'affidamento, mediante procedura sottosoglia di lavori, beni e servizi.

Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

Resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art.76 del DPR n.445/2000. Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

Art. 12– Recesso.

L'Amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari da notificarsi all'affidatario tramite posta elettronica certificata. In caso di recesso l'affidatario ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle prestazioni eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non eseguite, secondo quanto previsto dall'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023 e del relativo articolo 11 dell'allegato II.14.

Art. 13 – Tracciabilità dei flussi finanziari.

L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 Agosto 2010, n.136 e ss.mm.ii. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare l'indicazione del **codice CIG**. Il pagamento delle fatture all'affidatario potrà avvenire solamente sul conto corrente "dedicato" del quale è necessario vengano forniti gli estremi alla stazione appaltante secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 3, della legge 13.08.2010, n.136 come modificata dal Decreto Legge 12.11.2010, n. 187. Non vi è obbligo di accensione di nuovi conti correnti, può essere utilizzato anche un conto corrente già esistente del quale è necessario comunicare gli estremi entro sette giorni dall'utilizzo per le operazioni finanziarie, mentre per un nuovo conto il termine è di sette giorni dall'accensione.

Il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie determina la risoluzione di diritto del contratto.

Art. 14 – Revisione dei prezzi.

Per la presente procedura non si applica la revisione dei prezzi, in quanto trattasi di affidamento ad esecuzione immediata. Ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'Allegato II.2-bis del D.Lgs. 36/2023, le disposizioni in materia di revisione dei prezzi non trovano applicazione per i contratti la cui esecuzione avviene in un'unica soluzione o comunque in tempi tali da non rendere applicabile il meccanismo revisionale.

Art. 15 – Garanzia definitiva.

Ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, la Stazione Appaltante può non richiedere la garanzia definitiva per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.

Nel caso di specie, ai sensi dell'art. 14, comma 5, del Regolamento per l'affidamento, mediante procedure sottosoglia, di lavori, beni e servizi del Comune di Olbia, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 23/04/2024, la garanzia definitiva non è richiesta, trattandosi di appalto sottosoglia di importo inferiore a € 20.000,00.

Art. 16 - Divieto di cessione del contratto e subappalto.

È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.

Il subappalto è ammesso secondo le disposizioni contenute all'art. 119 del nuovo Codice dei contratti.

Art. 17 – Controversie.

Qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto, sarà di competenza esclusiva del Foro di Tempio Pausania.

Art. 18 - Codice di comportamento.

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), l'operatore economico affidatario, tramite i propri operatori, è tenuta al rispetto degli obblighi di condotta previsti nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, nonché del Codice di comportamento integrativo del Comune di Olbia approvato con deliberazione di Giunta Comunale n° 132 del 23/04/2024 e pubblicato in "Amministrazione Trasparente" nel sito istituzionale al seguente link

<https://servizi.comune.olbia.ot.it/L190/?idSezione=15201&id=&sort=&activePage=&search=>

Art. 19 -Normativa di rinvio.

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici e al regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Olbia.

Articolo 20 –Tutela dei dati personali e sensibili.

L'affidatario dichiara di aver ricevuto e letto, prima della sottoscrizione del contratto di fornitura, l'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (UE) 2016/679 1. Il titolare del trattamento dei dati, l'informativa è contenuta nella richiesta di preventivo, trasmessa all'operatore economico ed allegata alla presente, come parte integrante e sostanziale.

Con la sottoscrizione del contratto, il legale rappresentante della società: acconsente al trattamento dei dati personali come sopra definito; adempie gli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'esecuzione del contratto e per le finalità descritte nel capitolato e sopra richiamate; prende atto della pubblicazione dei dati e/o della documentazione tramite il sito internet www.comune.olbia.ot.it, sezione amministrazione trasparente; tratterà i dati nel rispetto della normativa vigente (Reg. UE 2016/679), inclusi gli ulteriori provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali; compirà i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, in modo compatibile con le finalità per della raccolta; adotta misure di sicurezza adeguate al rischio, comprese quelle specificate nel contratto unitamente ai suoi allegati; osserva le disposizioni in materia di sicurezza e privacy e le fa osservare ai propri collaboratori, opportunamente autorizzati al trattamento dei dati.

L'ente potrà operare verifiche periodiche, anche tramite soggetti terzi autorizzati dallo stesso, volti a riscontrare l'applicazione e l'adeguatezza delle misure di sicurezza applicate.

L'Ente acconsente al trattamento dei dati da parte dell'aggiudicatario per la fatturazione, rendicontazione, monitoraggio ed esecuzione del contratto.

Il R.U.P.

Dr. Eugenio Basolu

(file firmato digitalmente)